



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pensione cumulo professionisti, pagamenti in arrivo

Autore: Noemi Secci | 29/03/2018



*Stanno per essere sbloccate le pensioni in regime di cumulo per i professionisti che possiedono contributi in casse diverse.*

In dirittura d'arrivo le pensioni dei liberi professionisti in regime di [cumulo dei contributi](#): dopo il blocco delle domande di pensione, difatti, causato dalla [tassa](#)

[Boeri](#), ossia da un importo pari a 65 euro da pagare all'Inps per la gestione delle pratiche relative al cumulo, la situazione è stata ora chiarita.

In particolare, l'assemblea dei presidenti delle casse previdenziali dei liberi professionisti (Adepp) ha approvato all'unanimità il nuovo schema di convenzione con l'Inps sulle pensioni in cumulo, schema in cui è stabilito che gli oneri sulla gestione delle pratiche di pensione sarà proporzionalmente diviso tra Inps e casse professionali.

**Pagamenti in arrivo**, dunque, per le **pensioni in cumulo dei professionisti** che, a migliaia, hanno presentato le relative domande ormai da parecchi mesi; si pone, a questo punto, la questione degli arretrati che dovranno essere corrisposti ai professionisti che hanno maturato i requisiti del trattamento da tempo. Gli arretrati non sono, comunque, l'unica questione alla base di probabili futuri contenziosi: fanno discutere, ad esempio, l'applicazione del [ricalcolo contributivo](#) del trattamento da parte di parecchie casse professionali, assieme al fatto che i contributi versati presso le casse stesse prima del 1995 non sono validi per il passaggio dal calcolo della pensione misto a quello retributivo. Queste problematiche rendono il cumulo dei contributi assai simile alla [totalizzazione](#).

In ogni caso, i **pagamenti delle pensioni in cumulo dei professionisti** potranno essere effettuati solo una volta che la convenzione tra Inps e Adepp sarà effettivamente sottoscritta, e collaudata la piattaforma informatica grazie alla quale Inps e Casse dialogheranno per gestire le pensioni.

Le pensioni di vecchiaia in regime di cumulo, poi, saranno liquidate in due tempi, nel caso in cui i requisiti di età previsti dalla cassa professionale siano più severi di quelli previsti dall'Inps: in pratica, al compimento dell'età pensionabile (66 anni e 7 mesi sino al 31 dicembre 2018) si riceverà solo la quota Inps di pensione, mentre la quota maturata presso la gestione dei liberi professionisti si riceverà una volta maturata l'età pensionabile prevista dal regolamento di previdenza (68 anni presso gran parte delle gestioni previdenziali).

Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione, dopo aver affrontato la questione dei **pagamenti in arrivo per la pensione in cumulo dei professionisti**, per capire come funziona il cumulo dei contributi.

# Come funziona il cumulo dei contributi

Il **cumulo dei contributi** è uno strumento che consente di sommare gratuitamente la contribuzione presente in gestioni previdenziali diverse per ottenere il diritto alla pensione:

- anticipata: con 42 anni e 10 mesi di contributi complessivi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; dal 2019, con 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne;
- di vecchiaia: con un minimo di 66 anni e 7 mesi di età (67 anni dal 2019) e 20 anni di contributi complessivi;
- di inabilità;
- ai superstiti.

Ad esempio, se nel 2018 un professionista possiede 22 anni e 10 mesi di contributi presso Cassa Forense e 20 anni presso l'Inps, non coincidenti, può ottenere la pensione anticipata in cumulo.

## Pagamento in due fasi della pensione di vecchiaia in cumulo

Abbiamo appena osservato che per la pensione di vecchiaia è sufficiente il possesso di 20 anni di contributi e di 66 anni e 7 mesi di età. Tuttavia, come chiarito da una recente circolare **Inps [1]**, al compimento di 66 anni e 7 mesi viene liquidata l'intera pensione in cumulo soltanto se i requisiti di età per la pensione di vecchiaia previsti dalla cassa professionale sono inferiori o uguali a quelli previsti per le gestioni Inps (ossia, appunto, 66 anni e 7 mesi sino al 2018).

In caso contrario, la quota di pensione maturata presso la gestione dei liberi professionisti è liquidata alla maturazione del più severo requisito di età previsto dalla cassa professionale, mentre al compimento di 66 anni e 7 mesi è liquidata la sola **quota Inps di pensione**.

In buona sostanza, quando i requisiti di età per la pensione della cassa professionale sono più rigidi di quelli previsti dall'Inps, la pensione in cumulo è pagata in due fasi: prima dall'Inps, poi dalla gestione previdenziale privata.

Questo accadrà, ad esempio, agli [avvocati](#), per i quali, dal 1° gennaio 2019, la

pensione di vecchiaia sarà ottenuta con **69 anni di età e 34 anni di contributi**: gli avvocati che sceglieranno di avvalersi del cumulo otterranno prima la pensione dall'Inps, poi dalla Cassa Forense.

Lo stesso accadrà ai ragionieri, i cui requisiti previsti dalla cassa, dal 2019, sono **68 anni** di età e 40 anni di contributi, ai medici, che hanno diritto alla pensione di vecchiaia con 68 anni di età (fatta salva la possibilità di anticipare il trattamento), ai consulenti del lavoro, aventi ugualmente diritto alla pensione di vecchiaia a partire dai 68 anni di età, ed ai geometri, che si pensionano addirittura a 60 anni.

## **Pagamento della pensione anticipata in regime di cumulo**

Nessun limite di età, invece, per la **pensione anticipata in regime di cumulo**: in questo caso, infatti, gli anni di contributi richiesti sono 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne e non è previsto alcun limite minimo di età. Tuttavia, in base ai contributi posseduti presso la cassa professionale, se questi risultano inferiori a una determinata soglia può essere applicato il ricalcolo contributivo della prestazione, a seconda di quanto previsto nel regolamento di previdenza della specifica cassa. La scelta di cumulare i contributi, in simili ipotesi, può dunque risultare penalizzante come la totalizzazione della contribuzione.

### **Note**

**[1]** Inps Circ. n.140/2017.